PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0005153 P-4.22.25
del 27/05/2019
23609283

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

e,p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione - COM(2019) 64.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Funzionario delegato
Roberto Biasini (*)

(*) Firma su delega del Capo Dipartimento, Cons. Diana Agosti

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

- **Codice della proposta:** COM (2019) 64 final del 31 gennaio 2019.
- **Codice interistituzionale:** 2019/0031 (APP).
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle Finanze.

***

Premessa: finalità e contesto

Il progetto di regolamento proposto costituisce una soluzione contingente e giuridicamente sostenibile, volta a evitare ammanchi di bilancio e quindi inutili turbative per i beneficiari dei programmi di spesa e di altri interventi dell'UE, anche al fine di facilitare una liquidazione finanziaria tra l'Unione e il Regno Unito, qualora non si raggiungesse un accordo sul recesso di quest'ultimo. In tal caso e fino al raggiungimento di un accordo, le relazioni di bilancio tra l'Unione e il Regno Unito non sarebbero disciplinate da intese giuridiche concordate. Ciò determinerebbe una forte incertezza e notevoli difficoltà di attuazione del bilancio dell'Unione per tutti i beneficiari del Regno Unito e, in alcuni casi, anche per i beneficiari degli altri Stati membri. In seguito al recesso, il Regno Unito non sarà più membro dell'Unione europea e i trattati e il diritto derivato non si applicheranno più a tale Paese. Il Regno Unito o gli organismi stabiliti nel Regno Unito cesseranno di essere finanziariamente eleggibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, a meno che negli atti giuridici relativi ai programmi di spesa dell'UE non siano inserite pertinenti disposizioni per la partecipazione di paesi terzi.
Con la soluzione normativa in questione, ogni Stato Membro pagherà il medesimo ammontare, previsto nel bilancio Ue 2019, prima e dopo l'uscita del Regno Unito. Anche quest'ultimo pagherà il medesimo importo iscritto in detto bilancio.
Il quadro di emergenza proposto prevede la possibilità di mantenere, al di là della data del recesso e per un periodo di tempo limitato (fino al 31 dicembre 2019), l'ammissibilità del Regno Unito e degli organismi del Regno Unito a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione nel contesto degli impegni giuridici contratti prima della data del recesso, a condizione che il Regno Unito si impegni per iscritto e continui a contribuire al finanziamento del bilancio 2019 alle condizioni stabilite nella presente proposta. Il Regno Unito dovrebbe inoltre impegnarsi per iscritto ad accettare i controlli e gli audit per l'intero periodo di attuazione dei programmi o degli interventi.
Quanto sopra descritto attenuerebbe l'effetto destabilizzante del recesso sugli accordi e sulle decisioni vigenti e consentirebbe una corretta esecuzione del bilancio in relazione agli impegni giuridici con il Regno Unito e con organismi del Regno Unito conclusi o adottati prima della data del recesso. Inoltre, il Regno Unito finanzierebbe quanto già stabilito con l'adozione del bilancio 2019, e, in linea con il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, nel 2019 lo stesso Regno Unito e i suoi organismi risulterebbero ammissibili ai bandi di gara, inviti, concorsi o qualsiasi altra procedura che possa dar luogo a un finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione.
Tale possibilità non si applicherebbe qualora vi fossero restrizioni per motivi di sicurezza e gli

interventi coinvolgessero la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo.
Tale misura di crisi consentirebbe inoltre di finanziare interventi i cui beneficiari sono gli Stati membri e organismi degli Stati membri, la cui ammissibilità è subordinata all'appartenenza del Regno Unito all'Unione, purché tali interventi specifici siano realizzati nel quadro di impegni giuridici conclusi o adottati prima della data del recesso.
L'ammissibilità del Regno Unito e degli organismi del Regno Unito sarà condizionata agli adempimenti di cui al regolamento in esame, tra cui il primo versamento al bilancio dell'UE per il periodo successivo al suo recesso da parte del Regno Unito. Tale normativa cesserebbe di applicarsi qualora il Regno Unito interrompesse i pagamenti o si riscontrassero carenze significative nell'esecuzione dei controlli e degli audit.
La proposta non pregiudica i negoziati per un accordo con il Regno Unito sulla liquidazione finanziaria e sugli obblighi reciproci Ue-Regno Unito. In definitiva, l'Unione e il Regno Unito dovrebbero onorare i rispettivi obblighi derivanti dall'intero periodo di appartenenza del Regno Unito all'Unione.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

Al riguardo, si comunica che la proposta legislativa rispetta il principio di attribuzione, rilevandosi la correttezza della base giuridica indicata dalla Commissione europea. L'articolo 352 TFUE e l'articolo 203 del trattato Euratom consentono all'Unione di adottare disposizioni appropriate se un'azione dell'Unione appare necessaria per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati, senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine. Tale misura è necessaria ai fini dell'esecuzione transitoria del

bilancio dell'Unione per l'esercizio 2019 limitando le ripercussioni della Brexit.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto l'azione dell'Unione europea si esplica nell'ambito delle attribuzioni in materia di bilancio comunitario. L'autorità di bilancio ha adottato il bilancio 2019 dell'Unione per finanziare le politiche europee nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Pertanto, l'azione di contingenza proposta può essere attuata soltanto mediante una misura a livello di Unione europea.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto lo strumento legislativo del regolamento è quello appropriato in base alla gerarchia delle fonti del diritto dell'Unione e non va oltre quanto occorre per il conseguimento degli obiettivi della misura, in quanto si limita a fissare le condizioni necessarie per stabilire l'ammissibilità del Regno Unito e degli organismi del Regno Unito ed è limitata nel tempo.

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza
Si tratta di una misura contingente volta a superare una situazione potenzialmente critica. Tale regolamento agevolerebbe la corretta esecuzione del bilancio 2019 e un eventuale futuro accordo con il Regno Unito in merito ai rispettivi obblighi conseguenti a tutto il periodo in cui il Regno Unito è stato membro dell'Unione. Qualora si verificasse un recesso del Regno Unito senza accordo, la misura consentirebbe l'ammissibilità del Regno Unito e dei beneficiari del Regno Unito ai finanziamenti comunitari, colmando il relativo vuoto giuridico. A tal fine, viene posta la condizione che il Regno Unito assolva al versamento della contribuzione fissata a suo carico nel bilancio 2019. Non vi è pertanto alcuna incidenza sul bilancio rispetto al bilancio 2019, quale adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel dicembre 2018. Il presupposto per l'applicazione di tale quadro di emergenza è rappresentato da un impegno scritto del Regno Unito ad accettare i controlli e gli audit previsti (come avviene per gli Stati dell'Unione). Sotto il profilo dell'urgenza, è necessario che il provvedimento sia adottato prima della data del recesso del Regno Unito.
2. *Conformità del progetto all'interesse nazionale*
L'impianto complessivo della proposta appare in linea con le aspettative e gli interessi dell'Italia, in quanto consentirebbe di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale legati ad eventuali richieste di contributi aggiuntivi al bilancio UE nell'ipotesi di una sospensione dei versamenti a carico del Regno Unito.
3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune
Il progetto di Regolamento è stato trasmesso al Parlamento europeo, al fine di acquisire il parere ai sensi dell'art. 352 del TFUE. Successivamente dovrà essere approvato dal Consiglio UE all'unanimità.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
Il regolamento in esame presenta un effetto sostanzialmente neutro sull'esecuzione del bilancio dell'Unione ed è volto ad evitare perdite di contributi conseguenti ad una Brexit senza accordo, provvedendo a prevenire un vuoto giuridico, anche temporaneo. Non sono disponibili altre opzioni strategiche.
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
Per l'entrata in vigore del regolamento, essendo direttamente applicabile e riguardando il bilancio dell'Unione, non vi sono ulteriori esigenze di adeguamento giuridico nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
Non si rilevano effetti diretti sulle competenze regionali e delle autonomie locali derivanti dall'introduzione di tale regolamento.
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
Non vi sono effetti diretti sull'organizzazione della pubblica amministrazione, poiché tale provvedimento tende a evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione del Bilancio dell'Unione.
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
Consentendo la regolare esecuzione del bilancio dell'Unione per il 2019, dalla proposta di Regolamento non sono attesi effetti potenziali sulle attività dei cittadini e delle imprese.

Altro

Altre amministrazioni interessate: Dipartimento per le politiche europee; Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

194-1224-Vaccie/5804

Roma, 27 MAG 2019

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per le politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

ROMA

Oggetto: COM (2019) 64 – Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito. Richiesta di relazione (art. 6 della legge n. 234/2012).

Si fa riferimento alla nota di codesto Dipartimento prot. n. 1063 del 5 febbraio u.s. concernente quanto in oggetto.

Al riguardo, si trasmette la relazione richiesta, predisposta dal competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO